



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ **Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana**

**CONVENZIONE PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO**
(art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012 n.137)

tra

la Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Toscana, domicilio digitale: consultatoscanaordine@consulentidellavoropec, con sede in Livorno, Via Strozzi 1 – C.F. 94093990482, in persona del Presidente pro-tempore Gloria Cappagli (di seguito per brevità anche “Consulta”)

e

l'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze – Piazza San Marco 4, C.F.01279680480, in persona della Rettrice e sua rappresentante legale Prof.ssa Alessandra Petrucci (di seguito per brevità anche “Università”)

e

il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Via delle Pandette 35, in persona del Direttore Prof.ssa Irene Stolzi (di seguito per brevità anche “Dipartimento”)

e

la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Via delle Pandette 32, in persona del Presidente Prof. Alessandro Simoni (di seguito per brevità anche “Scuola”)

VISTI

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *“Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”*;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ **Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana**

- il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- la precedente Convenzione Quadro fra il M.I.U.R., il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- la Convenzione Quadro fra il M.I.U.R., il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 30 novembre 2018, n. 1680;
- il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 21 marzo 2019, n. 332;
- il Codice etico dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 27 luglio 2011, n. 687,

CONSIDERATO

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il M.I.U.R., Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018 (in seguito, per brevità espositiva, "Convenzione Quadro");
- che i percorsi formativi del corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e dei corsi di laurea magistrali in Giurisprudenza, Giurisprudenza Italiana e Francese e Giurisprudenza Italiana e Tedesca attivati presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze e indicati nell'art. 3 della presente convenzione rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità dell'accordo

1. La presente Convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro delle giovani studentesse e dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

Art. 2 – Impegni delle parti

1. Le parti firmatarie si impegnano a collaborare nell'attivazione di un percorso universitario che, valorizzando l'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, la Consulta si impegna ad attivare tale possibilità di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi

- LMG-01: Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici

2. La Consulta riconosce per l'ammissione al periodo di tirocinio i seguenti corsi di laurea (che rientrano nelle classi previste dall'art. 5 della Convenzione Quadro e sopra richiamate):

- corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
- corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

3. I percorsi formativi sopra indicati consentono l'acquisizione dei **crediti formativi minimi previsti nell'art. 3 della Convenzione Quadro**:

almeno **18 CFU** nell'Area 12 – Scienze giuridiche:

- IUS/01 – Diritto privato;
- IUS/04 – Diritto commerciale;
- IUS/07 – Diritto del lavoro;
- IUS/10 – Diritto amministrativo;
- IUS/12 – Diritto tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione europea;

e almeno **12 CFU nell'Area 13** – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia politica;
- SECS-P/07 – Economia aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;



Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 4 – Requisiti per l'ammissione al tirocinio professionale

1. Le studentesse e gli studenti iscritti regolarmente (non fuoricorso) all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, **almeno 90 CFU per le/gli iscritte/i ai corsi di laurea triennale** e **almeno 150 CFU per le/gli iscritte/i alle lauree a ciclo unico**, possono chiedere di essere ammesse/i al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare alla Consulta dei Consigli Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro della Toscana.

2. Per essere ammesse/i al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritte/i al Registro dei Praticanti, le studentesse e gli studenti devono inoltre avere conseguito (superando con profitto gli esami delle corrispondenti discipline):

- almeno 6 CFU in insegnamenti del settore IUS 07 - Diritto del lavoro
- almeno 9 CFU in insegnamenti del settore IUS 04 - Diritto commerciale
- almeno 9 CFU in insegnamenti del settore IUS 12 - Diritto tributario

La verifica del conseguimento di tali crediti formativi e dell'iscrizione all'ultimo anno in corso di studio è effettuata dalla Scuola di Giurisprudenza, che rilascia al tirocinante apposita attestazione.

3. L'iscrizione al registro Praticanti per lo svolgimento dello speciale tirocinio è gratuita. Qualora la/il laureata/o intenda completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi previsti, sono integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel predetto registro sino al compimento della pratica ed al rilascio del relativo certificato. Tale verifica e i relativi adempimenti sono a carico esclusivamente dell'Ordine.

Art. 5 – Modalità e procedure di ammissione al tirocinio professionale

1. Le richieste di tirocinio sono presentate al Presidente del corso di laurea, che provvede all'inoltro alla Consulta. Il referente della Consulta verifica tempestivamente la disponibilità di uno studio professionale, anche tenendo conto delle preferenze espresse dalla studentessa / dallo studente circa il luogo di svolgimento del tirocinio.

2. L'avvio del tirocinio è subordinato alla sottoscrizione, da parte della responsabile dello studio professionale e del tirocinante, di un progetto formativo conforme allo schema tipo allegato alla presente convenzione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

Art 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale

1. Le studentesse e gli studenti ammessi al tirocinio svolgono un periodo di pratica, della durata di 6 mesi, presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo da almeno 5 anni ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. Tra il professionista ospitante e il tirocinante/studente deve essere sottoscritto un progetto formativo che individui il percorso e relative le modalità di svolgimento dello stesso.

3. Al fine di garantire alla studentessa / allo studente il regolare svolgimento del percorso universitario, nell'arco di durata del tirocinio di cui alla presente convenzione, la studentessa / lo studente ha un obbligo di presenza pari almeno a 300 ore nello studio del professionista, comprensive della eventuale partecipazione gratuita a eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine di riferimento e/o della eventuale partecipazione a particolari attività professionali che dovessero svolgersi in luoghi diversi dallo studio professionale.

4. La distribuzione delle ore di presenza in studio è concordata con il professionista ospitante una volta definito l'orario delle lezioni universitarie previste nel semestre di riferimento.

Tenuto conto che l'attuale Regolamento di praticantato prevede un numero minimo di frequenza dello studio professionale di 1.560 ore nell'arco dei 18 mesi di regolare durata del praticantato, lo svolgimento anticipato del semestre di pratica comporta un "debito formativo" di 220 ore che devono essere recuperate nei successivi dodici mesi, in aggiunta alle residue 1040 ore ordinarie del periodo.

5. La programmazione, la valutazione e la verifica dell'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro presso cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli Studi di Firenze determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

6. Lo svolgimento del semestre anticipato di tirocinio comporta il riconoscimento di 12 CFU nella carriera universitaria della studentessa / dello studente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

Art. 7 – Referenti organizzativi

1. La Scuola di Giurisprudenza e la Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente per l'attivazione e il corretto svolgimento dei tirocini. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
2. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti. Le procedure di selezione sono gestite dall'Ordine che ne assume la responsabilità.
3. Durante il periodo di tirocinio sono previste occasioni di verifica, anche intermedia, a cura del CPO di riferimento e del tutor accademico al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione nella formazione

1. La Consulta si impegna ad ammettere le studentesse / gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

La Scuola si impegna ad informare adeguatamente le studentesse / gli studenti in merito ai percorsi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, anche attraverso eventi specifici organizzati in collaborazione fra Università e Ordine dei Consulenti del Lavoro.

2. Possono essere previste forme di collaborazione anche attraverso la partecipazione di Consulenti del Lavoro individuati dalla Consulta a lezioni e/o seminari (in qualità di docenti o di partecipanti attivi). In tali occasioni, particolare attenzione deve essere dedicata alla disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, e che partecipano alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente che sia stato ammesso alla frequenza dello studio professionale e intenda svolgere il semestre anticipato di tirocinio deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

3. L'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

4. L'Università provvederà direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 10 – Validità del Tirocinio conseguito con le modalità di cui alla presente Convenzione

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione del regolare corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 11 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. e il Ministero del Lavoro, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha durata quadriennale ed è rinnovabile a seguito di accordo fra le parti per ugual periodo, salvo recesso da attuarsi con preavviso di sei mesi, ferma restando la vigenza della normativa di riferimento.

2. La presente convenzione sostituisce la precedente, già sottoscritta in data 20 maggio 2020, n. 380/2021 protocollo n. 58331 del 21 febbraio 2021, con riferimento al corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici.

3. Il recesso, in ogni caso, non pregiudica l'applicazione della presente Convenzione ai tirocini per i quali la domanda di ammissione sia stata presentata all'Ordine di riferimento in data anteriore al giorno in cui diviene efficace il recesso stesso.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

Art. 12 – Studentesse e studenti fuori Regione

1. Le studentesse / gli studenti dei corsi oggetto della presente Convenzione residenti fuori Regione che intendano svolgere il semestre di tirocinio anticipato nella propria Regione di residenza devono inviare tempestivamente richiesta preliminare di attivazione specifica alla Segreteria della Consulta Toscana, al seguente indirizzo: segreteria.consulta@consulentidellavoro.it.
2. L'istanza deve contenere l'identificazione del richiedente, il corso di laurea a cui è iscritto, il numero di crediti acquisiti conformemente all'art. 4, e il Consiglio Provinciale presso cui è iscritto il Consulente del Lavoro con il quale lo studente intende svolgere il tirocinio stesso.
3. La Consulta provvede agli opportuni contatti con il Consiglio di riferimento indicato, ai fini della applicazione della presente Convenzione in ambito extraterritoriale e degli adempimenti da essa previsti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si qualificano quali titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" (RGPD). Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione della convenzione e per gli eventuali adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

Art. 14 - Imposta di bollo

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
- 2) L'imposta è a carico dell'Università degli Studi di Firenze, salvo diversa disposizione di legge.
- 3) L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno chiesti i necessari riferimenti.
- 4) La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

Livorno, _____

La Presidente della Consulta, Dott.ssa Gloria Cappagli

Firenze, _____

La Rettrice dell'Università, Prof.ssa Alessandra Petrucci

Firenze, _____

Il Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Irene Stolzi

Firenze, _____

Il Presidente della Scuola, Prof. Alessandro Simoni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Ordine dei Consulenti del Lavoro
di.....

Scuola di Giurisprudenza

PROGETTO FORMATIVO TRA

....., **Consulente del lavoro iscritto presso l'Ordine dei consulenti del lavoro di**

e

....., **studentessa/studente iscritta/o al corso di laurea in della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze.**

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "*Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro*";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- visto il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto lo Statuto dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 2018, n. 1680;



▼ **Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana**

- visto il Regolamento Didattico dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 21 marzo 2019, n. 332;
- visto il D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"
- vista la Convenzione siglata tra la Consulta degli Ordini toscani dei Consulenti del Lavoro e l'Università di Firenze,

tra il Consulente del lavoro (di seguito indicato anche come Professionista) e (di seguito indicato anche come Tirocinante), **si pattuisce quanto segue.**

Le parti, come sopra individuate, assumono i seguenti reciproci impegni, in coerenza con la Convenzione siglata tra la Consulta degli Ordini toscani dei Consulenti del Lavoro e l'Università degli Studi di Firenze in data _____.

1) Il Professionista

1. Il Professionista s'impegna a dedicare al Tirocinante il tempo e le risorse necessarie alla sua formazione. Il Tirocinante sarà informato sulle norme che regolano la vita dello studio, i rapporti con i clienti e ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.

2. Il Professionista garantisce al Tirocinante il diritto a una qualificata formazione tecnico-scientifica, professionale, etica e deontologica, che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro, e si impegna ad adibirlo a mansioni che siano coerenti con detta finalità. Consentirà al Tirocinante la partecipazione a corsi e/o percorsi formativi che entrambe le parti, di comune accordo, avranno ritenuto utili per la formazione professionale del Tirocinante.

3. Il Professionista dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Il Professionista, in particolare, si fa carico degli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti. Il Professionista è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti



▼ **Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine**
della Toscana

una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

5. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il professionista si impegna a segnalare l'evento ai competenti uffici dell'Ateneo al seguente indirizzo email segnalazione.infortuni@unifi.it, inserendo in copia conoscenza anche il tutor universitario, ciò al fine di effettuare le denunce necessarie entro i tempi previsti dalla normativa.

6. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il praticantato è sito in, via/piazza, n., con orario di apertura dalle alle

2) Il Tirocinante

1. Il Tirocinante si impegna a:

- Frequentare lo studio e gli eventi formativi organizzati dal Consiglio Provinciale;
- Osservare gli orari e le regole dello studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portate a sua conoscenza;
- Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della professione;
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello studio;
- Compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo;
- Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del tirocinio;
- Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti interruttivi dello svolgimento del tirocinio;
- Presentarsi ai colloqui eventualmente richiesti dal Consiglio Provinciale
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento ai competenti uffici dell'Ateneo al seguente indirizzo email segnalazione.infortuni@unifi.it, inserendo in copia conoscenza anche il tutor universitario, ciò al fine di effettuare le denunce necessarie entro i tempi previsti dalla normativa.

3) Formazione e iscrizione al Registro Praticanti



▼ **Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine**
della Toscana

1. La sottoscrizione del presente progetto impegna il Tirocinante ad iscriversi nel registro praticanti tenuto presso il Consiglio Provinciale ove risulta iscritto il Professionista che lo accoglie.
2. L'iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il laureato confermi la volontà di completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel predetto registro per l'intero periodo di praticantato, sino al compimento della pratica e al rilascio del relativo certificato.

4) Tutor e valutazione della pratica

1. Il Tirocinante sarà seguito da un Tutor, nominato dal Consiglio provinciale, quale garante del suo percorso formativo.

5) Fascicolo formativo

1. Le attività svolte durante il tirocinio dovranno essere registrate nell'apposito fascicolo formativo che deve essere compilato a cura del Tirocinante e controfirmato dal Professionista.

6) Relazione finale

1. Al termine del semestre il Tirocinante predisporrà una relazione finale, controfirmata dal Professionista, che dovrà essere presentata al Presidente del corso di laurea o a un suo delegato ai fini della attribuzione dei crediti formativi universitari.

7) Durata del tirocinio

1. Il semestre anticipato del tirocinio avrà una durata complessiva di 300 ore, comprensive della partecipazione del Tirocinante agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine. Tali ore saranno riconosciute dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro cui è iscritto il Professionista e computate ai fini del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro. La partecipazione del Tirocinante agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine sarà riportata sul libretto della pratica al momento della frequenza.
2. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Firenze, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
3. Il tirocinio potrà essere proseguito dopo il conseguimento della laurea per la durata di 12 mesi. Tenuto conto che l'attuale Regolamento di Praticantato prevede un numero minimo di ore di frequenza dello Studio Professionale di 1560 ore nell'arco dei 18 mesi di regolare durata del praticantato, il semestre di cui sopra comporta un debito formativo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

di 220 ore che dovranno essere recuperate nell'arco dei 12 mesi successivi, in aggiunta alle 1040 ore ordinarie del periodo.

8) Gratuità del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio di cui al presente patto non comporta alcun esborso economico da parte del Professionista.
2. In conformità alle vigenti disposizioni normative, il corrispettivo a titolo di rimborso spese o borsa di studi è obbligatorio a decorrere dal settimo mese di praticantato e sino al termine dei 18 mesi.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del lavoro del lavoro ... iscritto al n° dell'Albo di e la/il sig., individuato come Tirocinante, e viene altresì convalidato da, Consulente del lavoro, in qualità di Tutor nominato dal Consiglio Provinciale di

Il Consulente del Lavoro (Dott.)

firma

.....

.....

Il Tirocinante (Sig.)

firma

.....

.....

Per approvazione, il Tutor del Consiglio
Provinciale di _____ (Dott.)

firma

.....

.....



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

Il Tutor accademico (Prof.)

firma

.....

.....

Luogo e data.....